
Decreto N°

in data

Oggetto: Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di restrizione delle attività venatorie per il contenimento della Peste Suina Africana sul territorio della provincia di Alessandria.

Il Presidente della Giunta Regionale

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 26 ottobre 1982, n. 30, "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari";

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218, "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e in particolare l'articolo 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza e l'articolo 19, comma 1, che dispone che le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

VISTO l'articolo 117, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento 2018/1629/UE (e successive modificazioni ed integrazioni) che modifica l'elenco delle malattie figuranti nell'allegato II del Regolamento 2016/429/UE;

VISTO il Regolamento 2018/1882/UE relativo all'applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

VISTA la Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5, "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" che in particolare, sancisce all'articolo 13, comma 5 bis che la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità e all'articolo 28, comma 7, che gli atti adottati dalla Giunta in attuazione della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la Legge medesima e fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi;

VISTO il Regolamento delegato 2020/687/UE della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio circa le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento di esecuzione 2021/605/UE della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

VISTO il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico;

VISTO il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici, rev. n. 2 del 21 aprile 2021;

VISTO il Piano "Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021";

VISTA la Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, la quale prescrive che:

- L'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca **immediatamente** una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della medesima decisione;
- L'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato della medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;
- L'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato della medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;

VISTA la nota del Ministero della Salute inviata in data 11.01.2022 avente ad oggetto "Peste Suina Africana (PSA). Indicazioni per il divieto delle attività venatorie" con cui si invita la Direzione Agricoltura e Cibo Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte all'adozione tempestiva di opportuni provvedimenti finalizzati a disporre il divieto di svolgimento di qualsiasi "attività venatoria" nei territori compresi nella Zona Infetta, come indicata con sua e-mail del 11 gennaio 2022, nelle more della pubblicazione di apposito dispositivo di istituzione della Zona infetta e del ricorso ad analoghe misure che saranno disposte attraverso l'emananda Ordinanza del Ministro della Salute;

SENTITO per vie brevi l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel corso dell'Unità Centrale di Crisi del 10 gennaio 2022 e il Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine;

RILEVATO CHE ai sensi della Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento;

PRESO ATTO del progressivo ampliamento della zona interessata dalla diffusione della PSA;

SENTITE le associazioni venatorie in data 11 gennaio 2022 sull'adozione dei provvedimenti regionali finalizzati alla sospensione dell'attività venatoria al fine di contenere il più possibile la diffusione della PSA ed acquisita la loro massima disponibilità a collaborare con la Regione Piemonte per tutte le azioni che si rendessero necessarie;

DATO ATTO della nota prot. 725/A1700A del 12 gennaio 2021 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo con cui è argomentata la motivazione circa la necessità e l'urgenza di estendere tale divieto all'intero territorio della provincia di Alessandria;

RITENUTO, pertanto, indispensabile attivare in via di urgenza adeguate misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, al fine di scongiurare il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e a stabilimenti di suini detenuti, prevedendo di ampliare cautelativamente a tutto il territorio della provincia di Alessandria il divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonchè di gestione faunistica, al fine di garantire maggiore efficacia alle misure adottate con il presente provvedimento;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

ORDINA

che, venga fatto divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonchè di gestione faunistica, sul territorio dell'intera provincia di Alessandria;

che le misure si applichino con decorrenza immediata e rimangano in vigore in funzione della situazione epidemiologica e comunque fino al 31 gennaio 2022;

di demandare al Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo di dare massima diffusione, anche tramite il sito istituzionale, alle disposizioni del presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

L'ASSESSORE

CRDLGN61D111367A/1
CARDI/LUIGI GENESIO

Luigi Genesio Icardi

IL DIRETTORE REGIONALE

MNLMRA58E13F95
M. MINOLA / MARIO

Mario Minola

Il Responsabile di settore

GRGSTL61P28L219V/
GRIGLIO/BARTOLOMEO

Bartolomeo Griglio

L'Estensore

GRGBTL61P28L219V/
GRIGLIO/BARTOLOMEO

Bartolomeo Griglio

Torino, li

Alberto Cirio